

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

BONIFICA AREE DA ORDIGNI RESIDUATI BELLCICI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	BONIFICA AREE DA ORDIGNI RESIDUATI BELLCICI
Procedure esecutive:	Impostazione del cantiere, con tracciamento dei campi di lavoro di estensione m. 50x50; pulizia preliminare della superficie da bonificare, tramite stralcio dell'erba e il taglio della vegetazione, ove necessario; ispezione per ricercare e localizzare masse ferrose giacenti fino a m. 1,00 di profondità, utilizzando idoneo apparecchio rivelatore; ricerca e localizzazione di masse ferrose, a profondità superiore a m. 1,00, mediante sistema l'infissione di tubi in alluminio anodizzato e l'immissione di idoneo apparecchio rivelatore; identificazione dell'ordigno, recupero mediante scavi e distruzione od allontanamento dello stesso.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Falci, falcetti, motoseghe ed attrezzi da taglio; vanghe e badili, asta di sondaggio in alluminio anodizzato, trivella, perforatrici, apparato rivelatore; escavatore meccanico, pala caricatrice, autocarro, vanga, badile, piccone, mazza, autogru e brache.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Esplosione ordigno; disturbi acustici, proiezione di schegge, danni agli arti e inalazioni di polveri dovuti all'uso degli attrezzi manuali di lavoro; contatto con macchine operatrici; franamento di pareti degli scavi; cadute di persone negli scavi; urti per ondulazioni del carico dell'autogru, schiacciamento mani durante imbracatura carico; colpo di frusta brache.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio; attuare delimitare le aree di intervento e collocazione di idonei segnali di avvertimento e di sicurezza (art. 3 D. Lgs. n. 626/94). Consentire l'accesso alle aree d'intervento soltanto ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni sui rischi specifici dell'attività (art. 3 comma 5.e D. Lgs. n. 626/94). In vicinanza delle operazioni in atto dovrà essere presente, giornalmente, una attrezzata postazione di pronto soccorso, costituita da cassetta di medicazione, barella ed automezzo idoneo al trasporto di infortunato su barella (DDL 12.04.1946 N. 320 e DLCP 1.11.1947 N. 1768). Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56 art.12). Prevedere l'armatura o il consolidamento del terreno quando si temano smottamenti (DPR 164/56 art.12). E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi (DPR 164/56 art. 14). Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato con opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (DPR 164/56 art. 12). Vietare il transito e la sosta sotto i carichi sospesi (art. 186 DPR 547/55).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Prima dell'esecuzione degli scavi e delle trivellazioni per l'infissione dei tubi accertarsi, consultando le tavole tematiche del luogo acquisite presso l'Ente erogatore dell'energia elettrica del luogo, della presenza o meno di condutture elettriche interrate.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, scarpe di sicurezza con rinforzi amagnetici, gambali di protezione, mascherina antipolvere, guanti, occhiali protettivi.

**Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:**

L'impresa deve essere abilitata a svolgere attività di bonifica aree da ordigni residuati bellici.

L'attività lavorativa deve essere svolta sotto il continuo controllo dell'autorità Militare, sia per l'aggiornamento delle attrezzature di lavoro che per le caratteristiche specialistiche riferite al personale.

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).

Controlli sanitari: